

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO





ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI - VITTORIO VENETO"
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Via Leonardo Da Vinci - 71045 Orta Nova (FG) | www.icsandropertini-ortanova.edu.it
C.F. 90047470712 | Codice Mec. FGIC88900B | FGIC88900B@istruzione.it | Tel./Fax: 0885/784215

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

“Se noi offriamo ai bambini una scuola capace di trasformare le diversità in valori positivi, può avvenire il cambiamento della società e la formazione di cittadini responsabili, motivati ed educati”

(Mario Lodi)

Indice

§ 1. Premessa	pag. 4
§ 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo	pag. 6
§ 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche	pag. 7
§ 4. I soggetti coinvolti	pag. 11
§ 5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo	pag. 12
§ 6. Le responsabilità	pag. 15
§ 7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e i Referenti	pag. 18
§ 8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo	pag. 20
§ 9. Le sanzioni disciplinari scolastiche	pag. 22
§ 10. I dati statistici dell'Istituto "S. PERTINI-V. VENETO" nell'A.S. 2024/2025	pag. 26
§ 11. Il questionario	pag. 27
§ 12. I risultati del questionario	pag. 29
§ 13. Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"	pag. 30

Premessa

La scuola è uno spazio aperto intriso di valori morali e intellettuali, volto alla cura dell'istruzione, educazione e formazione dello studente. Essa rappresenta il luogo nel quale per antonomasia l'acquisizione di conoscenze è accompagnata dalla ricezione di abilità pratiche e comportamentali. A tal proposito è importante la costruzione di un clima partecipativo e inclusivo all'interno della classe, promuovendo un'azione didattico-educativa attenta alla gestione delle dinamiche relazionali tra pari, al fine di favorire non solo la ricezione di conoscenze e competenze, ma anche la costruzione dell'autostima e di relazioni edificanti. A seguito dell'insorgenza negli ultimi tempi di atteggiamenti prevaricatori reiterati all'interno delle relazioni tra pari, il Governo ha disposto diverse misure legislative, finalizzate alla prevenzione e gestione delle suddette dinamiche. L'ultima è costituita dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, entrata in vigore il 14 giugno 2024.

La legge 17 maggio 2024, n. 70, introduce misure importanti per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Questa normativa modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni precedenti, con nuove disposizioni a tutela dei minori.

L'Articolo 1 della legge obbliga ogni scuola ad adottare un codice interno e a istituire un tavolo di monitoraggio con rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti.

L'articolo 2 prevede interventi educativi e di mediazione per i minorenni coinvolti, in presenza di condotte aggressive, in gruppo o per via telematica, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, con l'obiettivo di favorire la rieducazione.

Il Governo, secondo quanto previsto dall'Art. 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà adottare decreti legislativi per rafforzare le strategie di prevenzione e tutela, focalizzandosi sia sulle vittime che sui responsabili dei comportamenti illeciti. La legge prevede diverse iniziative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

- In primo luogo, viene potenziato un servizio pubblico di prima assistenza denominato "Emergenza infanzia 114", operativo 24 ore su 24, per offrire supporto psicologico e giuridico qualificato alle vittime e ai loro congiunti.
- Nei casi più gravi, il servizio può allertare direttamente le forze di polizia. L'applicazione del "Servizio 114" include una funzione di geolocalizzazione, attivabile con il consenso dell'utente, e un servizio di messaggistica istantanea.
- L'Istituto Nazionale di Statistica condurrà, ogni due anni, rilevazioni sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo per analizzarne le caratteristiche e individuare le categorie più a rischio.
- Inoltre, si prevede che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi digitali includano clausole sulla responsabilità genitoriale, richiamando il codice civile e le normative europee sulla tutela dei minori in rete.
- Infine, la Presidenza del Consiglio dei ministri predisporrà campagne informative periodiche per sensibilizzare sull'uso consapevole della rete, utilizzando mezzi di comunicazione tradizionali e privati per raggiungere un ampio pubblico.

L'articolo 4 istituisce la "Giornata del rispetto", celebrata il 20 gennaio di ogni anno, per promuovere il rispetto reciproco, sensibilizzare contro la violenza psicologica e fisica e contrastare ogni forma di discriminazione. La scelta della data rende omaggio a Willy Monteiro Duarte nel giorno della sua nascita, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile.

L'articolo 5 stabilisce che le scuole debbano creare le condizioni per favorire l'emersione di episodi attribuibili a fenomeni di bullismo, cyberbullismo, uso di alcol e sostanze stupefacenti o altre dipendenze. A tal proposito, ogni istituto è tenuto a integrare il "Patto educativo di corresponsabilità", includendo attività formative, sia curricolari sia extracurricolari, per educare studenti e famiglie all'uso consapevole della rete e delle comunità virtuali. Inoltre, le scuole e le famiglie devono collaborare per prevenire e affrontare situazioni problematiche, garantendo un ambiente sicuro e supportivo.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTA la Legge 17 maggio 2024 n. 70;

si adotta il seguente

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

DEFINIZIONI

§ 2.1. Definizione di bullismo

Il termine bullismo descrive una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere soprattutto in ambito giovanile, che si manifestano in ambienti scolastici, sportivi e in altri luoghi di aggregazione. Questo fenomeno sociale allarmante è caratterizzato da aggressioni verbali o fisiche, spesso reiterate, che possono causare danni profondi all'autostima della vittima, portandola all'isolamento e all'abbandono di ambienti sociali e scolastici.

Secondo la legge 29 maggio 2017, n. 71, aggiornata nel 2024, per bullismo si intendono:

“ l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione” (Nuovo comma 1 bis)

Le principali caratteristiche del fenomeno includono:

- Intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente per offendere o danneggiare.
- Ripetitività: gli atti sono reiterati nel tempo.
- Disparità di forze: la vittima si trova in una posizione di inferiorità, spesso psicologica.
- Isolamento: la vittima tende a nascondere il proprio disagio.
- Offesa a beni tutelati: le azioni colpiscono diritti e dignità fondamentali.

§ 2.2. Definizione di cyberbullismo

Il **cyberbullismo** è una forma di bullismo che si manifesta attraverso strumenti tecnologici come smartphone, tablet e computer, sfruttando la connessione a Internet. Questo fenomeno include l'invio e la diffusione di messaggi, immagini, video o altri contenuti offensivi, che mirano a danneggiare la vittima.

Il termine, derivato dall'inglese e coniato dal docente canadese Bill Belsey, identifica tutte le aggressioni perpetrate in ambiente digitale. La legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce il cyberbullismo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

La capillare diffusione di strumenti digitali tra i giovani ha reso il cyberbullismo un problema sempre più rilevante, richiedendo interventi educativi e normativi per limitarne gli effetti negativi.

3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche

3.1 Premessa

La manifestazione di bullismo può essere distinta in:

- Fisica: violenza diretta, come spintoni o pugni.
- Verbale: insulti, derisioni o minacce.
- Relazionale: esclusione dal gruppo attraverso pettegolezzi o diffamazioni.
- Sessuale: molestie o aggressioni legate alla sfera intima.
- Discriminatoria: atti motivati da razzismo, xenofobia, o altre forme di intolleranza.

Questo fenomeno richiede interventi sia preventivi che educativi, con particolare attenzione al supporto delle vittime e alla sensibilizzazione della comunità.

3.2. Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- *flaming*
- *harassment*
- *cyberstalking*
- *denigration*
- *impersonation*
- *outing and trichery*
- *exclusion*

Il *flaming* o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. La caratteristica del *flaming* è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il *flaming* dall'*harassment*. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'*harassment* o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto *one-to-one*, di messaggi insultanti e volgari. La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria, oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il *cyberstalking* o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra il reato di atti persecutori. La medesima condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, istigazione al suicidio omicidio violenza privata, minaccia, atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone.

La *denigration* o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata e divulgazione di materiale pedopornografico.

L'*impersonation* o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a

sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, e frode informatica.

L'*outing and trichery* o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi diffuso attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'*exclusion* o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

3.2. bis Integrazione del codice con L'e-policy, Il patto di corresponsabilità e Lo statuto degli studenti e delle studentesse

L'Istituto "Sandro Pertini- Vittorio Veneto" di Orta Nova si impegna a garantire un ambiente scolastico sicuro, rispettoso e inclusivo, attraverso una serie di azioni integrate per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Questo Codice è parte integrante del Patto di Corresponsabilità e dell'ePolicy dell'istituto.

Nel documento si attesta che la scuola si basa su principi che promuovono il rispetto reciproco, l'inclusione e l'educazione alla cittadinanza digitale. A tal fine può avvalersi della collaborazione delle Forze dell'ordine, di associazioni e di centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Attraverso attività formative che coinvolgono studenti, famiglie e docenti, essa mira a prevenire atteggiamenti discriminatori e aggressivi.

L'uso responsabile delle tecnologie digitali è parte integrante dell'educazione scolastica, sensibilizzando gli studenti sulle conseguenze delle proprie azioni e sull'importanza del rispetto.

3.4. Le condotte di bullismo

La psicologia e la giurisprudenza distinguono sei principali tipologie di condotte di bullismo:

- Bullismo verbale
- Bullismo relazionale
- Bullismo sessuale
- Bullismo discriminatorio
- Bullismo omotransfobico
- Bullismo fisico

Il bullismo fisico comprende ogni forma di aggressione fisica perpetrata da uno o più individui nei confronti di una vittima. Questa condotta può manifestarsi attraverso spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci, sputi e altre forme di violenza. Può inoltre includere la distruzione, il danneggiamento o il furto di beni personali della vittima, come il materiale scolastico.

L'aggressore, spesso fisicamente più forte, pone la vittima in uno stato di impotenza e sottomissione, rendendo difficile la difesa o la fuga.

Tale condotta può configurare diversi reati, tra cui percosse, lesioni personali, violenza privata, atti persecutori, danneggiamento e furto, fino a reati più gravi come omicidio preterintenzionale o omicidio.

Il bullismo verbale si concretizza nell'uso di parole umilianti, dispregiative o minacciose per sminuire la vittima, lederne la dignità o spaventarla.

Questa condotta potrebbe integrare reati quali minacce, diffamazione, atti persecutori, bestemmia, manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere o istigazione a pratiche illecite come pedofilia e pedopornografia. Può inoltre configurare l'illecito civile di ingiuria.

Spesso, il bullismo fisico e quello verbale si intrecciano, contribuendo a dinamiche intimidatorie complesse.

Bullismo relazionale, conosciuto anche come bullismo ostracizzante, consiste nell'isolamento sociale della vittima, che viene esclusa da un gruppo attraverso il ricorso a comportamenti come il "linguaggio del corpo ostile" o la "violenza psicologica del silenzio".

Questa forma di bullismo si attua tramite umiliazioni, calunnie o diffamazioni, e può configurare reati quali calunnia, diffamazione e simulazione di reato.

Il bullismo sessuale si caratterizza per azioni fisiche o verbali a sfondo sessuale che offendono o intimidiscono la vittima.

Questa condotta può integrare reati come diffusione di materiale pedopornografico, divulgazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, istigazione a pratiche di pedofilia e corruzione di minorenni.

Nei casi più gravi, può degenerare in reati di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.

Il bullismo discriminatorio è una manifestazione di violenza, sia verbale sia relazionale (e in casi estremi fisica), motivata da razzismo o xenofobia. La vittima può essere insultata, minacciata, emarginata o aggredita per il colore della pelle, i tratti somatici, il credo religioso o altri elementi distintivi. Spesso questa condotta porta alla "ghettizzazione" della vittima e, nei casi più estremi, a reati come istigazione al suicidio o omicidio.

Bullismo omotransfobico è una forma specifica di bullismo discriminatorio è quello omotransfobico, che mira a denigrare ed emarginare una persona per il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Questa condotta può configurare reati quali diffamazione, istigazione all'odio o violenza motivata da discriminazione sessuale, e, nei casi più gravi, sfociare in reati con pene aggravate.

In caso di condanna dell'imputato, i risarcimenti patrimoniali per i danni subiti dalla vittima possono essere già liquidati dal giudice penale qualora la vittima si sia costituita parte civile e le prove acquisite permettano una quantificazione del danno.

Qualora le prove non consentano tale liquidazione, il giudice penale si limita a pronunciare una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile per la determinazione del risarcimento.

Se la vittima non si è costituita parte civile nel processo penale ma è stata dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico solo mediante una nuova causa civile.

La condotta del bullo può inoltre esporre i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale a rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima.

Tra i danni non patrimoniali risarcibili si distinguono:

Il danno biologico, che riguarda la lesione all'integrità psico-fisica della vittima e quindi il danno alla salute.

Il danno morale, che consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo subito dalla vittima a seguito dell'illecito.

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie. Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti. La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari. Essi possono essere distinti nei seguenti ruoli:

- bulli passivi o bulli gregari, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- difensori della vittima, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo

5.1 Le tutele penalistiche

Come detto *supra* sovente la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale.

Se la singola condotta di bullismo e cyberbullismo viola diverse disposizioni di legge ovvero importa più violazioni della medesima disposizione di legge rimane integrato il cosiddetto "concorso formale di reato" ai sensi del quale il bullo è punito con la pena che dovrebbe

infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal caso la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente pluririlevante, potendo integrare diversi reati.

Si riportano le ipotesi di reato che le condotte di bullismo e cyberbullismo potrebbero integrare:

- diffamazione, calunnia, simulazione di reato, minaccia, atti persecutori, molestia o disturbo alle persone, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione materiale pedopornografico, percosse, lesione personale, rissa, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi, violenza privata, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, frode informatica, furto, danneggiamento.

5.2 Le legge 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71.

La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Così come prevede l'art. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, finalità della legge è “prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”.

Ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale.

Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e entro le 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144, “codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ciascun genitore o tutore della vittima o lo stesso minore leso può produrre istanza di ammonimento rivolta al questore. La richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio di polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Il questore procederà ad ammonire il minore in presenza di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una determinata condotta conforme alla legge. Il minore verrà ammonito oralmente. Di tale ammonimento è redatto processo verbale, che viene rilasciato in copia sia al richiedente l'ammonimento che al soggetto ammonito.

Ai sensi dell'art. 7, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La pena per il delitto perpetrato dal bullo è aumentata dal giudice ordinario se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

In particolare l'art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, all'implementazione da parte dell'alunno sanzionato di un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve altresì, senza indugio, avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, recante "istituzione e funzionamento dei tribunali per i minorenni".

L'art. 3, c. 1, lett. a), legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo a potenziare il servizio, già attivo, per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente ed attivo nell'intero arco delle 24 ore, avente il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata, anche mediante una funzione di geolocalizzazione attivabile dallo smartphone dell'utilizzatore e un servizio continuo di messaggistica istantanea.

Infine l'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, ha istituito la cosiddetta "giornata del rispetto", obbligando le scuole ad approfondire le tematiche del rispetto degli altri, sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza psicologica e fisica e contrastare ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La "giornata del rispetto" ricorre il giorno 20 gennaio.

6. Le responsabilità

6.1. La responsabilità del bullo

Secondo la normativa vigente, nel caso del bullo, i minori sono soggetti a regole diverse in base alla loro età e alla capacità di intendere e volere:

Minori di 14 anni

Non sono imputabili penalmente, ma possono essere considerati “socialmente pericolosi” se commettono reati e si ritiene probabile che possano commetterne altri. In tali casi, il giudice può disporre misure di sicurezza personali, come il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata, valutando la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia.

Minori tra i 14 e i 18 anni:

Sono imputabili se hanno capacità di intendere e di volere, ma la pena è ridotta. Se incapaci di intendere e volere, al momento del proscioglimento si applicano le stesse misure di sicurezza previste per i minori di 14 anni.

Perdono giudiziale:

Può essere concesso una sola volta a minori di 18 anni che non abbiano precedenti condanne, se il reato non è grave e il giudice presume che si asterranno dal commettere ulteriori reati.

Il perdono estingue il reato.

Ammonimento del questore:

Minori tra i 14 e i 18 anni autori di atti di bullismo o cyberbullismo possono essere ammoniti dal questore, il quale prescrive loro un comportamento conforme alla legge.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

In caso di recidiva, viene avviato d'ufficio il processo penale con aggravamento della pena.

6.2 La responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Le disposizioni della legge 29 maggio 2017, n. 71, e successive modifiche non si applicano ai soggetti che abbiano compiuto 18 anni.

Il bullo passivo o gregario è considerato corresponsabile del reato consumato dal bullo dominante se la sua azione o presenza contribuisce a rafforzare il proposito criminoso del bullo principale o a facilitare la realizzazione del reato.

Secondo la normativa vigente, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse è soggetta alla stessa pena prevista per quel reato.

La giurisprudenza penale distingue tra:

Connivenza non punibile: comportamento meramente passivo, che non contribuisce in alcun modo alla realizzazione del reato. Sono i cosiddetti spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, ossia quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. *Stricto jure* gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

Concorso nel reato: un contributo consapevole, morale o materiale, che agevola o rafforza l'azione criminosa dell'autore principale.

Anche in ambito civile, la responsabilità solidale sancita dall'art. 2055 c.c. stabilisce che, se un danno è causato da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato al risarcimento in modo solidale, purché la sua azione o omissione abbia contribuito in maniera efficiente a determinare l'evento dannoso, indipendentemente dalla diversità di norme giuridiche violate.

6.3 La responsabilità genitoriale

La prova richiesta ai genitori o tutori per sottrarsi alla responsabilità civile derivante dalla **culpa in educando** è particolarmente rigorosa. Essi devono dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo assoluto, ovvero provare che, nonostante un'educazione adeguata e una vigilanza diligente, non avrebbero potuto impedire l'evento dannoso. Del resto, si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

Secondo la Cassazione Civile, sentenza 20 gennaio 2005, n. 1148, la responsabilità può essere esclusa solo se i genitori riescono a dimostrare che l'evento è stato del tutto imprevedibile e inevitabile, nonostante l'adempimento dei loro obblighi educativi e di vigilanza. Questo approccio conferma l'importanza del ruolo educativo e preventivo dei genitori, rendendo difficile sollevarsi dalla responsabilità se non in presenza di circostanze eccezionali che escludano ogni possibilità di controllo sull'atto illecito del minore.

Le famiglie, in virtù del Patto Educativo di Corresponsabilità, hanno un ruolo centrale:

Famiglie del bullo: rispondono civilmente per gli atti compiuti dai propri figli.

Famiglie della vittima: tutelano i diritti della vittima in tutte le sedi opportune.

6.4 La responsabilità del personale scolastico

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*: il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Occorre segnalare l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

7. Gli organi scolastici di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

Gli organi scolastici dedicati includono il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, il Team Antibullismo e l'Organo di Garanzia, che monitora le sanzioni disciplinari per garantire trasparenza ed equità; sono stati istituiti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, aggiornata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, e dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Questi organi includono il Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo, il Team antibullismo e il Team per l'emergenza, ognuno con ruoli specifici per la prevenzione e gestione di tali fenomeni.

7. 1. Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

Collaborare con gli insegnanti e fornire consulenza al personale scolastico.

Organizzare e proporre corsi di formazione per docenti, studenti e famiglie.

Supportare il dirigente scolastico nella redazione di piani di vigilanza attiva per prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo.

Monitorare i casi di bullismo e cyberbullismo, raccogliendo e analizzando dati statistici che vengono riferiti al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto.

Mantenere un dialogo con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali, nonché con forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti.

Facilitare l'accesso ai moduli formativi della piattaforma ELISA e promuovere l'autoformazione continua.

Aggiornare regolarmente il codice interno per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

7.2 Il team antibullismo e il team per l'emergenza

Previsti dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, il team antibullismo è costituito dal dirigente scolastico, dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'animatore digitale, dallo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola (nel caso la scuola ne sia dotata, da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico (nel caso la scuola ne sia dotata), dal presidente del Consiglio d'Istituto, dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Essa ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria, infine, la prevenzione terziaria. Dette forme di prevenzioni, come sopra già indicato, sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Tutte le figure citate lavorano per gestire le situazioni di emergenza e rafforzare le misure preventive contro il bullismo e il cyberbullismo, garantiscono pertanto un ambiente sicuro e inclusivo, fornendo un presidio attivo contro ogni forma di aggressione fisica, psicologica e digitale.

7.3 Il team per l'emergenza

Il team per l'emergenza è costituito dal dirigente scolastico, dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, dallo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola, da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

Riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"

Consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima

Istruisce il caso, redigendo dettagliata scheda di valutazione

Individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe

Stringe contatti con i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, i servizi sociali, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e se necessario, il team coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali i servizi sanitari territoriali; in caso di rilevanza penale del comportamento, il team segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

8.1 Le diverse forme di prevenzione

Forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

La **Prevenzione primaria** coinvolge tutta la comunità scolastica per promuovere un clima di rispetto e convivenza pacifica. Include formazione continua del personale, sensibilizzazione con esperti, sportello psicologico e cassette per segnalazioni anonime. Eventi come la "Giornata del Rispetto" rafforzano la consapevolezza e la responsabilità sociale. Occorre la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti. La prevenzione primaria può essere attivata anche attraverso il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica.

La **Prevenzione secondaria** viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

I consigli di classe monitorano le relazioni tra pari e intervengono con attività mirate, attraverso l'adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima. Il consiglio di classe promuove il ricorso a tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati

sul sostegno reciproco e sulla solidarietà. Partecipazione alla “giornata del rispetto” ed ad attività extracurricolari proposte dalla scuola, per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

La **Prevenzione terziaria** viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto “recupero anticipato dello studente”.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- Osservazione sistematica dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- Ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- Comunicazione alla famiglia del potenziale bullo
- Comunicazione alla famiglia della potenziale vittima
- Comunicazione al dirigente scolastico
- Comunicazione al referente scolastico dell’area bullismo

Partecipazione alla “giornata del rispetto” ed ad attività extracurricolari proposte dalla scuola, per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe. Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo.

Patto Educativo di Corresponsabilità

La scuola organizza attività formative per promuovere il rispetto e l’uso responsabile delle tecnologie. Le famiglie partecipano attivamente alle iniziative, sostenendo l’educazione dei figli e collaborando nella costruzione di una comunità educante.

Regolamento Disciplinare

Le violazioni legate a bullismo e cyberbullismo rappresentano gravi infrazioni e sono affrontate attraverso sanzioni disciplinari con finalità educative, come: Allontanamento temporaneo in casi gravi.

Segnalazione alle autorità competenti ove necessario. È sempre garantito allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e ricevere supporto per un eventuale percorso di rieducazione.

ePolicy

L’ePolicy regola l’uso delle tecnologie digitali, promuovendo la sicurezza online e la protezione dei dati personali, la collaborazione con enti esterni, l’aggiornamento costante delle pratiche educative.

Monitoraggio e Aggiornamento

Il Codice è sottoposto a monitoraggio continuo da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, con aggiornamenti periodici per rispondere alle esigenze della comunità scolastica e alle normative vigenti.

9. Le sanzioni disciplinari scolastiche

È noto che l'art. 4, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, integrato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Esso stabilisce quanto segue:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Tale allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte sotto riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento di disciplina d'istituto.

L'articolo 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse della secondaria integra il Patto di corresponsabilità della scuola Sandro Pertini-V. Veneto.

Nel succitato Patto viene riportato che l'istituzione scolastica s'impegna a organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; stimola un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; crea un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso, e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche.

La famiglia s'impegna a conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti d'istituto con le relative norme disciplinari. Essa sostiene e promuove le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità, anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie volte a contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Partecipa alle iniziative di prevenzione e informazione promosse dalla scuola.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo
			competente
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare.	Docente
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni.	Docente C.d.C.
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni	Docente C.d.C.
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni	Docente C.d.C.
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente

	gruppo	Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social o in un forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
		Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Docente

<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

10. I dati statistici dell'Istituto "S. PERTINI-V.VENETO" nell'A.S. 2024/2025

11. Il questionario dell'Istituto "S. PERTINI-V. VENETO" rivolto agli studenti

11.1 Questionario anonimo per studenti

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.

Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi.

Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.

Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani.

Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.

QUESTIONARIO

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

2) Nel corso di questo anno scolastico

- a) Sei stato picchiato?
- b) Sei stato offeso?
- c) Sei stato preso in giro?
- d) Sei stato ignorato?
- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?
- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Sì.
- b) No.

12. I risultati del questionario

12.1 I risultati del questionario

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

Possibili risposte	Percentuali
Mai.	
Solo una volta o due.	
Diverse volte.	
Durante tutto l'anno scolastico.	

2) Nel corso di questo anno scolastico

Possibili risposte	Percentuali
Sei stato picchiato? Sì.	
Sei stato offeso? Sì.	
Sei stato preso in giro? Sì.	
Sei stato ignorato? Sì.	
Sei stato escluso dalle attività? Sì.	
Sei stato preso a calci e pugni? Sì.	
Sei stato spinto o strattonato? Sì.	
Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti? Sì.	
Sei stato insultato? Sì.	

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

Possibili risposte	Percentuali
Mai.	
Solo una volta o due.	
Diverse volte.	
Durante tutto l'anno scolastico.	

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

Possibili risposte	Percentuali
Sì.	
No.	

13. Facsimile “Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo”

Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

Cognome e nome di chi compila la segnalazione _____ _____	Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo	Data della segnalazione
a persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è	la vittima ☐ un compagno della vittima ☐ uno studente dell'Istituto ☐ un genitore/tutore della vittima altro ☐ un anonimo ☐	
Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza	bullo	
	bullo	
	gregario/i	
Quante volte gli episodi si sono ripetuti?		

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle “cassette con il nodo blu” presenti a Scuola.